



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale composto da

dr. LIBERATI Giovanni

Presidente

dr.ssa ZAPPASODI Rossana

Giudice rel.

dr. CICCARELLI Marco

Giudice

nella causa civile iscritta al n. 32770/2011 R.G. (già proc. n. 31190/2010 R.G.),

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.4.2012,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Parte convenuta in via del tutto preliminare ha avanzato istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento, in relazione alla pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di ammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 23.9.2011 nella presente causa ed a seguito della quale gli attori hanno presentato in questa sede istanza di prosecuzione dell'azione di classe (RG n. 31190/2010).

Il procedimento qui in esame è in fase di merito dell'azione di classe, fase instaurata a seguito della citata ordinanza della Corte d'Appello che, in riforma dell'ordinanza del 28.4.2011 (con la quale il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'azione di classe introdotta da [redacted] e l'Associazione Altroconsumo), ha dichiarato ammissibile l'azione di classe proposta "limitatamente alle commissioni di scoperto di conto applicate dopo il 15.8.2009" ed ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Torino "per l'adozione dei provvedimenti conseguenti", ai sensi dell'art. 140 bis commi 9 e 11 D.Lgs. n. 206/2005.

Il procedimento sopra indicato e pendente in Cassazione, quindi, attiene all'esito ancora non definitivo della prima fase di ammissibilità della medesima azione di classe qui introdotta per la sua seconda fase.

Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di accoglimento dell'istanza di sospensione, in quanto:

- l'art. 295 c.p.c. invocato si occupa pacificamente soltanto della sospensione in relazione ad un nesso di pregiudizialità ravvisabile tra procedimenti diversi;

- il comma 7 dell'art. 140 *bis* cit. espressamente prevede che "il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale", con ciò attribuendo implicitamente valore di immediata esecutività *ex se* dell'ordinanza ammissiva dell'azione di classe, con un intento acceleratorio della seconda fase così introdotta (e quindi anche allorché sia stata emessa dalla Corte d'Appello in sede di reclamo);

- attesa la suddetta previsione speciale, non si ravvisano indici che consentano un'applicazione analogica di altre disposizioni generali di rito, quale ad esempio il disposto di cui all'art. 279 c.p.c. (cui peraltro difetta la "concorde istanza delle parti") ed in genere delle norme che consentono la sospensione della provvisoria esecutorietà dei provvedimenti che definiscono una fase di ammissibilità di un giudizio da essa dipendente, sia che si opti per il carattere decisorio e definitivo della pronuncia di ammissibilità dell'azione di classe pronunciata dalla Corte d'Appello (e la conseguente ammissibilità del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.), sia che si ritenga un simile motivo di doglianza proponibile in sede di eventuale impugnazione della sentenza resa dal Tribunale in esito al completamento della seconda fase della medesima azione.

2. Sempre in via preliminare, parte convenuta ha rinnovato le pregresse istanze in tema di difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Altroconsumo e di temporanea improcedibilità del giudizio ex art. 140 *bis* comma 14, in relazione ad altra azione di classe (attori Rienzi Carlo e Codacons) proposta anch'essa contro Intesa Sanpaolo S.p.A., dichiarata allo stato inammissibile e pendente avanti alla Corte di Cassazione.

Le istanze sono entrambe inammissibili, posto che in questa sede risultano riproposte per i medesimi motivi già esaminati e respinti all'esito della fase di reclamo definita avanti alla Corte d'Appello e quindi, avuto riguardo alla lettera dell'art. 140 *bis* cit., l'ordinanza con la quale l'azione è stata dichiarata ammissibile non è ulteriormente modificabile o revocabile da parte del Tribunale, ove pendente la seconda fase così introdotta. Invero, proprio in ragione della espressa previsione, da un lato, di un mezzo autonomo di impugnazione dell'ordinanza che definisce la fase di ammissibilità e, dall'altro, dell'automatica introduzione della fase di merito successiva alla dichiarazione di ammissibilità, deve ritenersi precluso al giudice della seconda fase il riesame di tutte le questioni già affrontate e risolte.

In particolare, ritiene il Collegio non condivisibile l'assunto con il quale parte convenuta ha argomentato circa la differente natura della improcedibilità ai sensi del comma 14 dell'art. 140 *bis* cit., rispetto all'ammissibilità, sostenendo che solo per quest'ultima sarebbe preclusa ogni ulteriore e diversa valutazione da parte del Tribunale.

Se infatti ben può accadere che una tale causa di improcedibilità sopravvenga nel corso del giudizio ed in qualsiasi stato e grado dello stesso (ad esempio in seguito ad una fusione tra diversi istituti bancari), ciò non è peraltro accaduto nel caso in esame ove l'eccezione qui riproposta era stata sollevata con i medesimi profili in fatto e in diritto fin dalla costituzione iniziale della convenuta.

Invero, sia il Tribunale con l'ordinanza di inammissibilità del 28.4.2011, che la Corte d'Appello con l'ordinanza di ammissibilità del 23.9.2011, hanno entrambi ritenuto insussistente il presupposto di identità della citata diversa azione di classe pendente nei confronti di Intesa Sanpaolo e quindi hanno rigettato l'eccezione di improcedibilità, compiutamente esaminandola in via preliminare rispetto alla verifica dei presupposti di ammissibilità di cui al comma 6 dell'art. 140 *bis*.

La non revocabilità in questa sede dell'ordinanza resa in sede di reclamo, quindi, non consente neppure di rivalutare criticamente i passaggi argomentativi e decisionali che avevano tutti contribuito a tale pronuncia e sui quali pare condivisibile ritenere si sia formato un giudicato di natura formale con effetto preclusivo, nello ambito del processo, in ordine al riesame della stessa questione (avuto riguardo alla previsione di immediata e automatica introduzione della seconda fase dell'azione e comunque analogamente a quanto disciplinato ex art. 669 *terdecies* c.p.c.).

Il Collegio non ritiene poi che forniscano utili elementi di valutazione nella fattispecie in esame le pronunce della Suprema Corte citate da parte convenuta (cfr. Cass. S.U. 31.3.2006 n. 7572 e Cass. 28.1.2005 n. 1826). Esse attengono infatti al diverso ambito concernente i giudizi di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e dove era controversa la riproposizione *tout court* della domanda (preclusa salvo che sulla base di circostanze ed elementi nuovi) e non i riflessi preclusivi sul successivo giudizio di merito. Inoltre, va detto che, a differenza di quanto previsto per l'azione di classe, il giudizio di merito ex art. 269 e ss. c.c. non viene introdotto in via automatica in forza della immediata escutorietà della valutata ammissibilità dell'azione, ma solo previa maturazione della definitività del decreto ex art. 274 c.c., avuto riguardo alla ritenuta integrale autonomia dei due giudizi (cfr. *ex multis* Cass. 16.5.2008 n. 12470, Cass. 4.10.2002 n. 14276 e Cass. 23.2.1990 n. 1398).

Parimenti inammissibile per i medesimi effetti preclusivi è poi la "*rinnovata istanza di declaratoria di inammissibilità dell'avversa azione*" e ciò anche "*alla luce delle recenti sopravvenute modifiche normative*", non potendosi inficiare in questa fase la ritenuta

ammissibilità dell'azione sulla base di profili volti a sostenere l'infondatezza dell'azione, profili comunque esaminabili nel merito all'esito di questa seconda fase dell'azione.

Quanto poi alle ulteriori modifiche legislative recentemente introdotte sulla configurazione dell'azione di classe, va poi fin d'ora rilevata la preclusione determinata dal fatto che nelle citate ordinanze era stata ritenuta la natura sostanziale e non meramente processuale della normativa in esame (tanto che ne è stata esclusa l'ammissibilità della stessa per fatti precedenti al 15.8.2009), così che anche le recenti sopravvenute modifiche normative non risultano influenti sul procedimento in esame, ove l'individuazione della classe è già stata operata.

3. Ai fini della compiuta trattazione volta all'emissione dell'ordinanza ex art. 140 bis commi 9 e 11, il Collegio ritiene opportuno instaurare un effettivo contraddittorio mediante il deposito di apposite memorie, invitando le parti a prendere posizione circa le concrete determinazioni operative da assumere in ordine a:

- "termini e modalità della più opportuna pubblicità" diretta a sollecitare le adesioni alla presente azione degli appartenenti alla classe;
- forma e contenuto dell'atto di adesione (anche eventualmente predisponendo ipotesi di un apposito modulo);
- modalità di sottoscrizione dell'atto di adesione;
- modalità di raccolta degli atti di adesione e di successivo deposito degli stessi.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.;
- dichiara inammissibili le altre istanze preliminari;
- autorizza il deposito di memorie con il contenuto indicato al punto 3 di parte motiva entro il 15 maggio 2012;
- fissa per la prosecuzione l'udienza del 24 maggio 2012 ore 9.00.

Si comunichi.

Torino, 24 aprile 2012

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
TORINO. 24 APR 2012  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO